



## COORDINAMENTO TERRITORIALE BARI BAT

### NOTIZIE UTILI N. 10

**È possibile per il lavoratore stabilire una durata limitata della durata dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 57 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018? O si considera sempre a tempo indeterminato?**

Con riguardo alla durata dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro, si fa presente che il comma 11 dell'art. 57 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati gli elementi previsti dal comma 10 del medesimo articolo.

Tale ultimo comma prevede che nell'accordo sia indicata solo la data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale e non anche la data di fine.

Tuttavia, ai sensi del comma 12 del predetto art. 57, il dipendente ha diritto di tornare ad un rapporto di lavoro a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. Laddove, invece, la richiesta di revoca del part-time venga effettuata prima della scadenza del biennio, tale revoca potrà avvenire solo a condizione che vi sia la disponibilità di posto in organico.

**DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (GU n.61 del 14-3-2025)**

Publicato in Gazzetta il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità, per rispondere in modo concreto alle esigenze delle amministrazioni e rafforzare il rapporto con utenti, cittadini e imprese. Le nuove norme prevedono, tra l'altro, la possibilità per regioni, province, città metropolitane ed enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con l'obiettivo di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto "PA 110 e lode". Inoltre, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento dei concorsi e assumere profili sempre più qualificati, si prevede un rafforzamento delle competenze della Commissione RIPAM, a cui è affidata la fase di selezione del personale pubblico, con esclusione espressa delle procedure concorsuali già in corso; si chiarisce la disciplina in merito all'utilizzo delle graduatorie vigenti; si stabilisce che, per contenere gli effetti derivanti dal turnover, per le graduatorie del 2024 e del 2025 è sospesa l'applicazione della norma "taglia idonei". Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, si riassegnano le risorse già stanziare e non utilizzate dai comuni che hanno fatto domanda per accedere al contributo relativo alla spesa da sostenere per i Segretari comunali. Inoltre, sono previste misure specifiche in materia di personale nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 e per quelli dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da maggio 2023. Infine, si prevede una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni centrali.

**Sezione Lavoro Sentenza 4797 del 24/2/2025\* Impiego Pubblico –Funzioni Locali – Licenziamento per comportamento extra-lavorativo**

La Sezione Lavoro della Cassazione ha giudicato legittimo il licenziamento dell'istruttore della polizia municipale condannato per stalking nei confronti della sua compagna. La Corte sottolinea *"l'incidenza sul rapporto di lavoro del comportamento extralavorativo imputato al ricorrente e la conseguente ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso, apprezzamento plausibilmente fondato sull'intrinseca gravità delle condotte medesime e sulla loro particolare riprovevolezza che ne ha giustificato la rilevanza penale quale reato-sentinella a prevenzione di ben più gravi epiloghi ed altresì correttamente formulato in rapporto alla*



## COORDINAMENTO TERRITORIALE BARI BAT

*specifica posizione lavorativa del ricorrente chiamato ad operare a presidio degli interessi dell'intera collettività".*

### **Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 4070 del 17/2/2025\* Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Licenziamento disciplinare e procedimento penale**

La Corte conferma l'orientamento già espresso (cfr. Cass. n. 12662/2019 e Cass. n. 41892/2021) secondo cui nell'ipotesi di riattivazione del procedimento disciplinare in data antecedente alla formazione del giudicato penale, non può operare il termine iniziale prevista dal comma 4 dell'art. 55 ter (che spiega effetti solo qualora l'amministrazione attenda l'esito definitivo del processo penale), mentre resta operante quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del procedimento, ossia dalla data di rinnovo della contestazione.

### **Sezione Lavoro Sentenza 4077 del 17/2/2025\* Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Termini – Procedimento disciplinare**

In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 per la segnalazione del fatto da parte del dirigente pubblico all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non comporta di per sé l'illegittimità della sanzione inflitta, ma rileva solo se il ritardo ha reso eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa del dipendente o ha causato la tardività della contestazione dell'illecito. (Cass. n. 1781/2015; Cass. n. 17153/2015; Cass. n. 16900/2016; Cass. n. 32491/2018).

### **Sezioni Riunite in sede giurisdizionale Sentenza 1/2025QM/PROC Impiego Pubblico – Incarichi extraistituzionali – Obbligo riversamento compensi percepiti**

Le Sezioni Riunite riscontrano il seguente quesito di diritto: *“se l'obbligo del dipendente pubblico di riversare i compensi percepiti per gli incarichi extra-istituzionali ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001 si riferisca sia alle situazioni di incompatibilità assoluta (incarichi in radice non autorizzabili) che alle situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma nel concreto svolti in assenza di autorizzazione), ovvero sia limitato a queste ultime”*. In particolare la Corte formula la seguente soluzione: *“L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”*.

**Il Coordinatore Territoriale  
Michele GIULIANO**